REGOLAMENTO (CEE) N. 392/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1356/92 e (CEE) n. 1910/92 relativi a misure particolari di intervento per l'orzo in Spagna e per il frumento duro in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1356/92 (3) e (CEE) n. 1910/92 (4) prevedono l'organizzazione di gare per determinare l'importo della restituzione all'esportazione e la prefissazione degli importi compensativi monetari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (6), è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (7); che è pertanto necessario sopprimere, nei regolamenti in esame, i rinvii agli importi compensativi monetari;

considerando che, nel quadro delle gare succitate, la prefissazione degli importi compensativi monetari era destinata a garantire, fino alla loro soppressione, che i cereali in esame fossero effettivamente esportati a partire dallo Stato membro per il quale era stata istituita una misura particolare d'intervento; che la soppressione degli ICM richiede la limitazione dell'uso dei titoli di esportazione esclusivamente alle esportazioni effettuate a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 1356/92 e n. 1910/92 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 3*

Un'offerta è valida soltanto se si riferisce ad almeno 1 000 tonnellate. »

2. All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1356/92 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione nel quadro della presente gara sono validi esclusivamente in Spagna. »

3. All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1910/92 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione nel quadro della presente gara sono validi esclusivamente in Grecia. »

Articolo 2

Nell'ambito delle gare di cui all'articolo 1, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture, secondo i casi:

« Reglamento (CEE) nº 1356/92, certificado válido exclusivamente en España »

« Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1910/92 πιστοποιητικό που ισχύει μόνο στην Ελλάδα ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 58.
(4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 20.
(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(6) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
(7) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione